



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 922

Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche

10/01/2021 - 10:57

Indice

1. DDL S. 922 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 922.	4
1.3. Trattazione in Commissione	9
1.3.1. Sedute	10
1.3.2. Resoconti sommari	11
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	12
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 206 (ant.) del 18/11/2020	13

1. DDL S. 922 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 922
XVIII Legislatura

Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche

Iter

11 dicembre 2018: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.922

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Simone Pillon](#) ([L-SP-PSd'Az](#))

Cofirmatari

[Francesco Urraro](#) ([M5S](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **7 novembre 2018**; annunciato nella seduta n. 55 del 7 novembre 2018.

Classificazione TESEO

FIGLI NATURALI , ADOZIONE , GENITORI , INFORMAZIONI E INDAGINI PERSONALI

Articoli

ASCENDENTI E DISCENDENTI (Art.1), SUCCESSIONI (Art.1), MALATTIE EREDITARIE (Artt.1, 3), TUTELA DELLA RISERVATEZZA (Artt.1, 4), TRIBUNALE PER I MINORENNI (Artt.1, 3, 4), SEGRETO D'UFFICIO (Art.1), POLIZIA GIUDIZIARIA (Art.1), SERVIZI SOCIALI (Art.1), RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI (Art.1), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Art.4), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.4), DECRETI MINISTERIALI (Art.4), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.5)

Assegnazione

Assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede redigente l'11 dicembre 2018.

Annuncio nella seduta n. 70 dell'11 dicembre 2018.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 3^a (Aff. esteri), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici), 12^a (Sanita')

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 922

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 922

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PILLON** e **URRARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 2018

Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche

Onorevoli Senatori. - Con la sentenza 18 novembre 2013, n.278, la Corte costituzionale ha dichiarato « l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito dall'art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nella parte in cui non prevede - attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza - la possibilità per il giudice di interpellare la madre - che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.P.r. 3 novembre 2000, n. 396 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) - su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione ». La pronuncia si pone nel solco della decisione con la quale la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che la legislazione italiana richiamata violi la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e segnatamente si ponga in contrasto con l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), in quanto non consente né la reversibilità del segreto conseguente alla scelta dell'oblio operata dalla partoriente, né l'accesso del figlio non riconosciuto alle informazioni sulle proprie origini ancorché non identificative di colei che l'ha generato e, di conseguenza, omette il dovuto ed effettivo contemperamento tra gli interessi fondamentali e concorrenti in causa (Corte europea dei diritti dell'uomo, Godelli c. Italia, sentenza del 25 settembre 2012, ric. n. 33783/09).

In una più recente occasione la medesima Corte (Corte europea dei diritti dell'uomo, Călin e altri c. Romania, sentenza del 19 giugno 2016, ric. nn. 25057/11, 34739/11 e 20316/12) ha ribadito che fondamento del diritto di risalire alle proprie radici è la tutela della vita privata, che comprende il diritto a conoscere i dettagli della propria identità di essere umano, puntualizzando altresì che il diritto dell'individuo a conseguire simili informazioni, che comprendono quelle necessarie all'identificazione della genitura biologica, si qualifica come fondamentale in virtù dell'influenza dalle stesse esercitata sul cammino di costruzione della personalità.

L'intervento legislativo, suggerito dalla giurisprudenza interna e sovranazionale, è imprescindibile in ragione della pronunciata incostituzionalità e della incompatibilità con gli obblighi che derivano all'Italia dall'adesione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. L'intervento è altresì urgente per consentire la concreta attuazione del diritto alla conoscenza delle proprie origini, presidiato da garanzie fondamentali, e disciplinare tra l'altro i casi di irreperibilità o decesso della madre che renderebbero vane le ricerche ed il richiamo allo scopo della verifica di un eventuale ripensamento. È poi necessario adottare una serie di cautele al fine di raccogliere e comunicare in ogni caso le informazioni personali e sanitarie non identificanti, conferendo concreta attuazione al principio già in vigore in forza dell'articolo 93, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione. Si pone inoltre questione circa l'età richiesta all'adottato per l'interpello, non essendovi ragione per rinviare l'istanza al compimento dei venticinque

anni, alla luce del rilievo conferito dalle fonti internazionali, ed attuato dalla riforma degli *status* del 2012-2013, alla capacità di discernimento del minore, addirittura dodicenne o anche più giovane. Le modalità dell'interpello della donna rivestono particolare rilievo, al fine di garantirne al massimo grado la riservatezza, senza compromettere la realizzazione del bilanciamento col diritto del nato a conoscere le proprie origini, né l'altrettanto fondamentale aspirazione della donna a revocare la dichiarazione originariamente espressa. In linea con quanto affermato nella sentenza della Cassazione n. 1946 del 25 gennaio 2017, sarebbe utile procedere secondo « i protocolli in concreto seguiti da quei Tribunali per i minorenni che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, hanno correttamente ritenuto di dare corso alla istanza del figlio di interpello della madre naturale per un'eventuale revoca della scelta di rimanere anonima fatta al momento del parto », dimostrando « come le norme di riferimento, arricchite delle indicazioni contenute nell'addizione del principio, siano suscettibili di essere declinate in direzioni pratiche dell'attività e del procedimento, capaci di consentire che, nel terminale del momento applicativo, il contatto con la madre, rivolto a raccogliere un'insindacabile dichiarazione di volontà, avvenga con modalità non invasive e rispettose della sua dignità e, nello stesso tempo, cautelando in termini rigorosi il suo diritto alla riservatezza ». Nella conclusiva fase di interpello, sono utilizzati i servizi sociali che operano una mediazione che tenga conto dei tempi necessari alla donna per elaborare l'esperienza, anche attraverso un sostegno psicologico, offerto dallo stesso tribunale, attraverso figure a ciò preposte, quali i giudici onorari. Di fatto, così come indicato negli studi del Comitato nazionale per il diritto alle origini biologiche, al di là degli aspetti giuridici, l'interpello porta con sé una complessità emotiva e psicologica che impone un'adeguata formazione degli operatori e raccomanda la massima delicatezza nell'affrontarlo. Infine, ove la donna risulti deceduta al momento in cui dovrebbe essere effettuato l'interpello, non essendo più possibile procedere al medesimo per la verifica della perdurante volontà di conservare il segreto, l'identità della partoriente deve essere comunicata all'istante, in ossequio a quanto ribadito in più occasioni dalla Suprema Corte di cassazione, da ultimo con ordinanza 5 dicembre 2017 - 7 febbraio 2018, n. 3004, secondo la quale non si può « considerare operativo, oltre il limite della vita della madre che ha partorito in anonimo, il termine, previsto dall'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo n. 196 del 2003, di cento anni dalla formazione del documento per il rilascio della copia integrale del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica, comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata. Una diversa soluzione determinerebbe la cristallizzazione di tale scelta anche dopo la sua morte e la definitiva perdita del diritto fondamentale del figlio, in evidente contrasto con la necessaria reversibilità del segreto (Corte cost. n. 278 del 2013), nonché l'affievolimento, se non la scomparsa, di quelle ragioni di protezione che l'ordinamento ha ritenuto meritevoli di tutela per tutto il corso della vita della madre, proprio in ragione della revocabilità di tale scelta (Cass. n. 15024 e 22838 del 2016) ».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184)

1. All'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: « L'adottato, ovvero il figlio non riconosciuto alla nascita da una donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, ovvero ancora un loro diretto discendente, raggiunta la maggiore età, possono chiedere di avere accesso a informazioni che riguardano la propria origine ovvero l'identità dei propri genitori biologici. »;
- b) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né dà diritto ad alcuna rivendicazione di carattere patrimoniale o successorio. Qualora il figlio sia parzialmente o totalmente incapace, l'istanza è presentata da chi ne ha la legale rappresentanza ed esclusivamente ai fini dell'acquisizione delle informazioni di carattere sanitario. »;
- c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. L'accesso alle informazioni è consentito nei confronti della madre che, avendo dichiarato di non voler essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, abbia successivamente revocato tale dichiarazione, o sia deceduta, o risulti incapace di esprimere la propria volontà, o sia irreperibile. La dichiarazione di revoca è resa personalmente dalla donna con dichiarazione autenticata dall'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, contenente le indicazioni che consentano di risalire al luogo e alla data del parto nonché all'identità della persona nata. L'ufficiale dello stato civile trasmette senza ritardo la dichiarazione di revoca al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. La donna ha altresì facoltà, decorsi diciotto anni dal parto, di confermare con le medesime modalità l'esercizio del diritto all'anonimato. In questo caso, qualora sia presentata istanza ai sensi del comma 7-bis del presente articolo, il tribunale per i minorenni autorizza, se richiesto, l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili. »;

d) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

« 7-bis. Su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, o del figlio non riconosciuto alla nascita, ovvero dei suoi discendenti, in caso di sua morte o incapacità, ed in mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non voler essere nominata, il tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali, ricerca e contatta la madre per verificare se intenda rimuovere l'anonimato a seguito della richiesta del figlio.

7-ter. Il tribunale per i minorenni, ricevuta l'istanza, forma il relativo fascicolo garantendone la segretezza sino alla conclusione del procedimento. I partecipanti al procedimento sono tenuti al mantenimento del segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito del procedimento medesimo. Il tribunale incarica delle indagini una squadra specializzata di polizia giudiziaria, scelta tra i corpi militari, vigilando che esse vengano svolte senza tralasciare il sopralluogo presso l'istituto o il luogo di nascita e altre pubbliche amministrazioni che possano conservare dati utili all'identificazione della donna, della sua esistenza in vita o dell'intervenuto decesso, e del luogo di residenza. Ove la donna risulti in vita, incarica il servizio sociale del luogo di residenza di questa, o l'autorità consolare in caso di residenza all'estero, di recapitare, esclusivamente a mani proprie dell'interessata, una lettera di convocazione per comunicazioni orali, indicando diverse date possibili nelle quali le comunicazioni verranno effettuate, presso la sede del servizio o, ove preferito, al domicilio dell'interessata. In nessun caso l'operatore comunica il motivo della convocazione, osservando il più stretto segreto d'ufficio. Il servizio notificante informa il giudice delle condizioni psico-fisiche della persona, in modo da consentire le cautele imposte dalle medesime condizioni. Il colloquio avviene nel giorno e nel luogo scelto dall'interessata, alla presenza di quest'ultima, sola e senza eventuali accompagnatori, e del giudice onorario minorile delegato dal giudice togato. L'interessata viene messa al corrente dal giudice che il figlio ha espresso il desiderio di accedere ai propri dati di origine e viene informata che ella può o meno disvelare la sua identità e può anche richiedere un termine di riflessione. Se la donna consente, il giudice redige verbale, facendolo sottoscrivere alla persona interessata e rivelando a quest'ultima il nome del ricorrente. Se la donna non consente alla revoca dell'anonimato, il giudice si adopera per raccogliere, nel rispetto della riservatezza della donna, tutte le informazioni utili a ricostruire l'identità personale del nato, attraverso la conoscenza delle circostanze del concepimento e della nascita, nonché dati anamnestici e familiari. In questo caso, il figlio ha diritto di conoscerne l'identità dopo il decesso della stessa, la cui comunicazione avviene a cura del tribunale per i minorenni adito per l'istanza. La donna conserva la facoltà di revocare l'anonimato in qualsiasi momento, con dichiarazione resa al medesimo tribunale o all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, che gliela trasmette in forma riservata. Della revoca è informato tempestivamente l'istante, o in caso di suo decesso i discendenti ovvero, in mancanza di questi, gli eredi. Nel caso in cui la donna risulti deceduta il tribunale comunica senz'altro la sua identità all'istante, pronunciandosi con decreto motivato. Con le medesime modalità, su ricorso dell'interessato ed attraverso interpello, è consentito l'accesso ai dati

identificativi di fratelli o consanguinei esistenti in vita, o la comunicazione dei dati identificati di quelli premorti ».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 93 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

1. All'articolo 93, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, commi 7 e 7-bis, della legge 4 maggio 1983, n. 184 ».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396)

1. All'articolo 30 del regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. La madre è informata, anche in forma scritta: degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non voler essere nominata, di cui al comma 1; della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, o confermare, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, la dichiarazione di non voler essere nominata e delle modalità per formalizzare la revoca o la conferma, ai sensi dell'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184; della facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis, della legge n. 184 del 1983. Il personale sanitario raccoglie i dati anamnestici non identificativi della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, e li trasmette senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, unitamente all'attestazione dell'informativa di cui al primo periodo ».

Art. 4.

(Disposizioni transitorie)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la madre che ha manifestato la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, può confermare la propria volontà, dandone comunicazione al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di tale comunicazione al fine di garantirne la massima riservatezza.

2. Nel caso in cui la madre non abbia confermato la propria volontà di non essere nominata, ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 28, comma 7-bis, della legge 4 maggio 1983, n. 184.

3. Nel caso in cui la madre abbia confermato, ai sensi del comma 1, la propria volontà di non essere nominata e sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 28, comma 7-bis, della legge 4 maggio 1983, n. 184, il tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili. Consente altresì la conoscenza dell'identità di eventuali fratelli e consanguinei, ai sensi dell'articolo 28, comma 5 e seguenti, della legge 4 maggio 1983, n. 184. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 154, commi 4 e 5, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabilite le modalità di svolgimento di una campagna di informazione per dare piena conoscibilità alle previsioni del presente articolo, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.

(Relazione alle Camere)

1. Il Governo, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere i dati relativi all'attuazione della presente legge, con particolare riferimento al numero di dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 922
XVIII Legislatura

Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 206 \(ant.\)](#)

18 novembre 2020

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 206 (ant.) del 18/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCLEDÌ 18 NOVEMBRE 2020
206ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 9,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il presidente [OSTELLARI](#) introduce l'interrogazione n. 3-02043 dando la parola al rappresentante del Governo per la risposta.

Il rappresentante del GOVERNO segnala che con riferimento all'atto parlamentare in oggetto si rappresenta che secondo l'orientamento all'epoca espresso dal Consiglio di Stato (si veda la sentenza della V Sezione 6/6/2011 n. 3377), nel 2015 l'affidamento del servizio di cassa era ritenuto una "concessione di servizi" in ragione del conferimento di funzioni pubblicistiche (maneggio del denaro pubblico, controllo sulla regolarità dei mandati).

E' stata pertanto indetta la gara per l'affidamento in concessione del servizio senza prevedere alcun corrispettivo economico a titolo di spese, commissioni o canoni.

L'avvio della suddetta gara è stato autorizzato con delibera del Comitato di presidenza del 16 luglio 2015 ed in esecuzione a tale delibera il 31 luglio 2015 è stata indetta procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con attribuzione di 50 punti all'offerta tecnica e 50 punti all'offerta economica.

Gli atti della gara sono stati resi disponibili sul sito del CSM ed alla procedura è stata data pubblicità secondo le disposizioni del codice degli appalti.

I requisiti di partecipazione previsti dal bando, oltre a quelli di carattere generale, erano il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria "TIER 1 capital ratio almeno pari al 7 per cento" ed il possesso del requisito di capacità tecnica: "effettuazione nell'ultimo triennio a decorrere dalla data della pubblicazione: del bando di almeno 3 contratti stipulati con committenti pubblici aventi ad oggetto il servizio di cassa e/o tesoreria"

La Commissione giudicatrice, nominata con delibera del Comitato di Presidenza del 17 settembre 2015, si è riunita nelle date del 21 settembre, 12 e 29 ottobre e 9 novembre 2015 ed all'esito dei lavori ha proposto l'aggiudicazione provvisoria della gara alla BANCA POPOLARE DI BARI SOC. COOP. PER AZIONI che ha ottenuto complessivamente il punteggio di 85,40 rispetto al punteggio di 25,70

conseguito da Intesa San Paolo.

Con delibera dell'Assemblea plenaria del 18 novembre 2015 il Consiglio ha dunque definitivamente aggiudicato la gara alla Banca Popolare di Bari.

La Convenzione per l'affidamento in concessione del servizio di cassa del Consiglio Superiore della Magistratura per il periodo I gennaio 2016 - 31 dicembre 2020, è stata stipulata il 24 dicembre 2015. Ciò premesso, nulla risulta agli atti delle indagini della Procura di Bari, né risulta iscritto alcun procedimento risulta iscritto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Le procedure di carattere amministrativo poste in essere dall'organo di autogoverno della Magistratura, ivi compresa quella relativa all'affidamento del servizio di tesoreria ad un singolo istituto di credito esulano comunque dal possibile sindacato di questa Amministrazione; nella vicenda illustrata nell'atto di sindacato ispettivo in oggetto non sembrano peraltro enucleabili profili disciplinari.

L'ordinamento vigente riconosce peraltro "ampia autonomia" al Consiglio Superiore della Magistratura e che a tale ambito appaiono riconducibili sia l'autonomia contabile che quella contrattuale.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) si dichiara non soddisfatto della risposta.

Il presidente [OSTELLARI](#) introduce l'interrogazione n. 3-01983 dando la parola al rappresentante del Governo per la risposta.

Il rappresentante del GOVERNO segnala che con riferimento all'atto parlamentare in oggetto, si rappresenta che attualmente gli Uffici Giudiziari nella città di Terni sono articolati su due immobili di proprietà pubblica o assimilata; in particolare gli uffici del Tribunale e del Giudice di Pace sono ubicato presso un immobile di proprietà comunale e sito in Corso del Popolo n. 40, mentre gli uffici della Procura della Repubblica e l'Unep, di proprietà di altro ente pubblico, sono ubicati in Via del Teatro Romano n.13 (vi è poi un'autorimessa di proprietà di altro ente pubblico ubicata in Largo Giannelli).

L'immobile oggetto di interrogazione - censito al C.F. al Fg. 115 Part. 36, sub. 33, Part. 37 sub. 5, Part. 36 sub. 31, 31, 39 e Fg. 114 Part. 246 sub. 36, 37, 38, 39 e destinato a sede della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Terni e sede UNEP è di proprietà dell'A.T.E.R., contrattualmente competente per le manutenzioni di carattere straordinario di cui il compendio edilizio necessiterebbe.

Relativamente alla realizzanda Cittadella giudiziaria, ci si riporta alla ipotesi di acquisizione dell'Edificio 4 incluso nel nuovo impianto urbanistico di Corso del Popolo in Terni, proprietà della promotrice dell'intervento Corso del Popolo S.p.A., in cui localizzare la nuova sede della Procura della Repubblica e dell'UNEP.

In particolare, con nota congiunta del Presidente del Tribunale di Terni, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni e del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni è stato evidenziato l'interesse da parte dell'Amministrazione comunale e dell'impresa di costruzioni Corso del Popolo S.p.A. di riprendere la realizzazione di un edificio in Corso del Popolo adiacente all'attuale Tribunale di Terni da destinare a sede della Procura della Repubblica.

Tale accordo ha visto un percorso di autorizzazioni e procedimenti iniziati già nel 2005 ed arrestatisi temporaneamente nel 2017, a seguito di un preavviso di diniego per il rilascio del permesso a costruire da parte del Comune di Terni.

Da allora l'Amministrazione comunale non ha formulato ulteriori comunicazioni per il rilascio o il diniego del permesso di costruire, fino alla definitiva approvazione del Piano particolareggiato relativo al comparto edilizio di riferimento, necessario per la realizzazione dell'intervento ed ha contestualmente rinnovato la manifestazione di volontà di procedere congiuntamente agli organi competenti nella ricerca di una soluzione finalizzata alla realizzazione della Cittadella giudiziaria. Al fine di acquisire ogni utile elemento finalizzato ad una compiuta rappresentazione dei termini economici, giuridici e tecnici della riproposta soluzione allocativa, con nota del 10 luglio 2020 la

Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie ha proposto l'istituzione di un Tavolo tecnico presso la competente Conferenza Permanente, quale idonea sede per avviare le necessarie interlocuzioni e la verifica dei presupposti di coerenza con l'indirizzo generale dei superiori organi di governo, nonché con l'Agenzia del Demanio quale soggetto istituzionalmente e funzionalmente competente nella materia *de qua*, nonché l'Amministrazione comunale.

Con successiva nota della Presidenza del Tribunale Ordinario di Terni è stata comunicata l'istituzione del Tavolo tecnico, come deliberato dalla competente Conferenza Permanente in accoglimento delle indicazioni fornite da questa Amministrazione ed è stata fissata la prima riunione operativa per la data del 24 settembre 2020.

Con nota del 2 novembre 2020 la proprietà ha comunicato che, come richiesto nel corso dell'ultima seduta del Tavolo Tecnico, la Società sta approfondendo le diverse ipotesi che possono essere percorse per addivenire al risultato voluto dall'Amministrazione.

Sono state quindi prospettate le ipotesi di una vendita di cosa futura ai sensi dell'articolo 1472, del codice civile, e quella di un contratto di disponibilità ai sensi dell'articolo 188, decreti legislativo 50 del 2016.

In tale contesto la proprietà si è riservata più approfondite considerazioni, dalle quali potranno in seguito discendere le conseguenti proposte economiche; ciò potrà consentire le successive valutazioni riguardanti lo strumento tecnico-giuridico da adottare e gli aspetti di carattere finanziario.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) chiede al rappresentante del Governo chiarimenti in merito alle tempistiche dello svolgimento dell'esame di abilitazione forense per la sessione originariamente prevista nel mese di dicembre 2020.

Il sottosegretario FERRARESI comunica che le prove scritte dell'esame di abilitazione forense saranno rinviate a primavera visto l'attuale e preoccupante quadro sanitario.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la Commissione rimarrà in attesa di ulteriori comunicazioni sul punto da parte del Governo.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) segnala l'importanza e l'urgenza della questione.

Il senatore [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*), preso atto del rinvio dell'esame di abilitazione alla prossima primavera, chiede al sottosegretario se siano state già adottate delle adeguate iniziative per far fronte alle modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione per le sedi di Corte d'Appello di grandi dimensioni dove si presume si presenteranno migliaia di candidati con rischi evidenti dal punto di vista sanitario qualora l'emergenza sanitaria non dovesse cessare entro la primavera.

La senatrice [PIARULLI](#) (*M5S*) chiede chiarimenti in merito alle modalità con cui verranno svolti gli esami di abilitazione, invitando il Governo a prevedere modalità di svolgimento alternative rispetto a quelle tradizionali.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) auspica che lo svolgimento dell'esame di abilitazione forense possa svolgersi attraverso modalità che garantiscano serietà e meritocrazia garantendo l'accesso alla professione a persone preparate.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che non era sua intenzione aprire una discussione sulle modalità di svolgimento dell'esame ed assicura che verrà aperto un ampio dibattito in Commissione quando il Ministero renderà note ulteriori indicazioni circa le date e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) condivide l'opinione del senatore Cucca ed insiste affinché il Ministro comunichi la sua decisione in merito prima possibile.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la richiesta del senatore Pillon di incardinare il disegno di legge n. 922 relativo al tema della ricerca delle origini biologiche, nel corso dell'ultimo Ufficio di Presidenza non aveva avuto un consenso unanime; chiede, pertanto, di formalizzare la votazione per la proposta di incardinamento.

La proposta messa ai voti non è approvata.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) chiede che nei prossimi Uffici di Presidenza si dedichi maggiore attenzione al possibile incardinamento ed alla trattazione della quota di disegni di legge di iniziativa della minoranza.

IN SEDE REFERENTE

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(1516) IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali

(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

(1582) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo

(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) propone che si proceda con l'illustrazione degli emendamenti non appena verrà comunicato il parere della 5a Commissione.

La senatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) preannuncia che probabilmente nel pomeriggio di oggi la 5a Commissione si riunirà per rendere il parere.

Il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare l'illustrazione ed il voto alla prossima settimana dando atto che si procederà tramite un sollecito presso le Commissioni competenti affinché rendano parere, di modo da poter avviare al più presto l'illustrazione e il voto sulla proposta legislativa in oggetto.

Ricorda, tuttavia, che vi è la possibilità che nella Capigruppo di oggi pomeriggio si decida di portare avanti durante questa fase emergenziale, soltanto iniziative legislative connesse all'emergenza sanitaria Covid-19.

Invita pertanto i Commissari a sensibilizzare i rispettivi Capigruppo rispetto alla urgenza della materia nella sede della prossima riunione dei Capigruppo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(76) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali

(81) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora

(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali

(845) URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto

(1030) Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali

(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali

(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali

(1356) BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione

- e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 ottobre.

Il senatore **LOMUTI** (M5S) propone di adottare come testo base il disegno di legge n. 1078 chiedendo un termine per emendamenti di almeno due settimane.

La senatrice **MODENA** (FIBP-UDC) chiede di poter disporre di un termine più ampio pari ad almeno tre settimane in considerazione del fatto che in questo periodo bisognerà lavorare anche su altre iniziative legislative.

Il **PRESIDENTE**, preso atto che la Commissione concorda all'unanimità con la proposta, apre la discussione sul disegno di legge.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il **PRESIDENTE**, accogliendo le sollecitazioni provenienti da diversi Commissari, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 11 dicembre alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1402) BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 4 novembre.

Il **PRESIDENTE** fa presente che è stata avanzata da parte dei senatori D'Angelo, Evangelista, Piarulli, Gaudiano e Lomuti una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. La

richiesta in oggetto risulta essere appoggiata da un numero di componenti della Commissione pari ad un quinto.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) chiede di conoscere gli intendimenti della Commissione in merito a tale disegno di legge paventando il rischio che il passaggio in sede referente si traduca in un inevitabile allungamento dei tempi tecnici ricordando che si era precedentemente espressa condivisione per una trattazione celere del disegno di legge in questione.

La senatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) chiarisce che la richiesta di passaggio in sede referente non ha alcun intento dilatorio ma è dovuta alla necessità di approfondire alcuni aspetti tecnici del disegno di legge.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che il Gruppo Lega non ha presentato emendamenti su questo disegno di legge ma coglie l'occasione per segnalare al relatore e al presentatore alcuni suggerimenti tecnici relativi alla nozione di natante e alla necessità di inibire il conseguimento della patente nautica per coloro che abbiano cagionato gravi incidenti alla guida di natanti che non richiedevano la necessità di patente nautica.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) condivide l'osservazione.

La seduta termina alle ore 10,45.

